

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1053

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore CUTRUFO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 OTTOBRE 2006

Modifica all’articolo 51 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti

ONOREVOLI SENATORI. - Questo disegno di legge è diretto a dar voce alle molteplici richieste provenienti dal mondo delle autonomie locali formato, soprattutto, dai numerosi, piccoli, comuni che costituiscono una significativa realtà del nostro paese.

Non si ritiene più opportuno ignorare le vicende relative a casi di «terzo mandato» approdate alla Corte costituzionale ed alle motivazioni che ad esso sottendono. L'evidente disparità di trattamento rispetto alla mancanza di una norma analoga per l'elezione dei Presidenti delle regioni o per tutte le altre cariche elettive non appare assolutamente giustificata.

Se l'intento del legislatore era quello di impedire la creazione di piccole dittature e dei conseguenti malcostumi amministrativi, lo stesso non ha tenuto conto della realtà specifica che vivono i piccoli comuni ove i

sindaci vivono un contatto diretto e fiducioso con i propri concittadini, i quali ripongono speranze nel loro operato, speranze che molto spesso, per non essere deluse, richiedono tempi prolungati.

Non si riesce a comprendere quindi il reale motivo per il quale, dopo aver previsto l'elezione diretta del sindaco, i cittadini non possano essere messi in grado di poter rieleggere un primo cittadino ritenuto competente e in grado di guidare ulteriormente e proficuamente la propria amministrazione. Questo divieto costituisce a nostro avviso una vera e propria limitazione al principio democratico, poiché il sindaco costituisce una espressione diretta della volontà popolare e, in quanto tale, la stessa non può sopportare limitazioni precostituite e prive di motivazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai sindaci dei comuni con una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti».

